

ROMA, 30 SETTEMBRE 2013

## RATEIZZAZIONE TARES 2013

NOTA DI APPROFONDIMENTO ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA RISOLUZIONE N. 9/2013 DEL  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Scadenza e numero delle rate Tares

L'articolo 10, comma 2, lett. a), del dl 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha disposto che, anche per il 2013, in deroga a quanto diversamente previsto per il medesimo anno dall'art. 14, comma 35, del dl n.201 del 2011, i Comuni possono stabilire autonomamente la scadenza e il numero delle rate del versamento del Tares.

Si ricorda in proposito che questa possibilità era già stata attribuita ai Comuni dalla legge 24 dicembre 2012, n.228, che all'articolo 1, comma 387, sanciva la possibilità per gli enti di variare la scadenza e il numero delle rate di versamento rispetto a quelle generali previste dalla medesima norma nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre.

La disciplina "speciale" relativa alle scadenze di pagamento Tares, fatto salvo il blocco intervenuto ad opera del dl n. 1 del 2013 (art. 1-bis) - in base al quale la data del primo pagamento non poteva risultare anteriore al mese di luglio - è rientrata dunque nei canoni ordinari previsti dal comma 35, art. 14, del dl 201 del 2011.

Anche per il 2013 pertanto, la competenza sulla fissazione delle scadenze del pagamento delle rate Tares compete al Comune, che può utilizzare la sua discrezionalità nella maniera più ampia. In particolare, è del tutto legittimo che il Comune disponga il pagamento di una o più rate del tributo relative al 2013 oltre la scadenza dell'anno solare, come peraltro consuetudine di molti Enti già nei previgenti regimi Tarsu o Tia.

E' opportuno ribadire, come già osservato nella Nota Ifel di approfondimento alle novità normative in materia di IMU e Tares del 29 aprile 2013<sup>1</sup>, che qualora il Comune non abbia provveduto a fissare scadenze diverse da quelle generali, il termine per il versamento delle rate Tares sarà, per il 2013, quello della disciplina generale istitutiva del nuovo tributo, cioè luglio ed ottobre, come indicato dal comma 35, art. 14, dl n.201 del 2011, essendo preclusa la riscossione delle prime due rate indicate dalla stessa norma (gennaio e aprile) per effetto della sospensione del citato dl 1 del 2013, oltre che per evidenti problemi di incertezza normativa sui quali è intervenuto il dl 35 a primavera inoltrata.

---

<sup>1</sup> La nota è disponibile all'indirizzo: <http://www.fondazioneifel.it/imu/approfondimenti/item/561-nota-di-approfondimento-sulle-innovazioni-normative-in-materia-di-imu-e-tares-anche-con-riferimento-agli-orientamenti-espressi-dal-mef>

A tale materia va collegato il tema del pagamento della maggiorazione ex art. 14, comma 13, del dl 201, relativa alla componente servizi indivisibili del Tares, la cui competenza - come è noto - è stata assegnata allo Stato per il solo anno 2013, con contestuale sospensione della possibilità di manovra comunale della misura del prelievo che resta fissata al valore base (0,30 €/mq, con applicazione delle riduzioni e agevolazioni disposte dal Comune per la componente rifiuti del tributo).

La norma, poco coordinata con le modifiche via via intervenute, dispone che per il 2013 il pagamento avvenga *“in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo”* (10, comma 2, lett. c), del citato dl 35 del 2013), senza alcuna ulteriore specificazione del termine di pagamento dell’*“ultima rata”*, né l’indicazione di un termine speciale per la maggiorazione stessa.

### **La risoluzione MEF n.9/DF**

Relativamente alle scadenze di pagamento è recentemente intervenuta la Risoluzione Mef n.9/DF del 9 settembre 2013, con l’intento di chiarire le modalità di riscossione del TARES, con particolare riferimento alla maggiorazione standard, ripercorrendo la normativa generale e quella specifica per il 2013 ulteriormente innovata - con riferimento a materie diverse da quelle qui trattate - dal comma 4, articolo 5, del decreto legge n. 102 del 2013, attualmente in corso di conversione.

### ***Pagamento della maggiorazione standard statale***

La posizione espressa dal Mef, pur partendo da un corretto richiamo al citato art. 10 del dl 35/2013, circa l’autonomia dei Comuni nella determinazione delle scadenze di pagamento, giunge alla non condivisibile conclusione dell’esistenza dell’obbligo di porre in pagamento la maggiorazione statale entro il 2013, conclusione che deriverebbe da una *“lettura sistematica delle norme”* in tale materia, nonché dall’esigenza di *“assicurare che il relativo gettito venga contabilizzato nel bilancio dello Stato nell’esercizio 2013”*, e poter così *“determinare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale”* e l’entità delle regolazioni relative ai Comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Si ricorda che, a fronte dello scarso coordinamento, anche lessicale, delle disposizioni di legge, già nello scorso mese di aprile, Ifel con la nota di approfondimento citata, ha sostenuto l’opportunità che il pagamento della maggiorazione sia promosso dai Comuni entro la fine dell’anno solare in corso, ferma restando l’assenza di qualsiasi obbligo normativamente stabilito, né altrimenti desumibile.

Al riguardo occorre ricordare lo stesso MEF con la circolare n.1/DF/2013 - che per prima ha analizzato nel dettaglio la normativa riguardante il versamento Tares e della maggiorazione riservata allo Stato, anche in riferimento alle norme derogatorie per il 2013 - ha affermato testualmente che *“va anche rimarcato che gli enti locali hanno la facoltà di variare le scadenze di versamento della TARES, ivi compresa, quindi, quella riferita alla maggiorazione in parola”*, senza sollevare in nessun punto della lunga disamina l’esigenza di garantire il versamento della maggiorazione entro la fine del 2013.

Alla luce di quanto sopra si ribadisce quindi che appare ragionevole e coerente con l'impianto generale delle norme sulla riscossione del Tares che il pagamento della maggiorazione si applichi all'ultima rata in scadenza al 2013, ma che nei casi in cui un Comune stia procedendo diversamente, tale diversa modalità non può in alcun modo essere considerata illegittima, né censurabile alla luce della normativa vigente. Non può essere sottaciuto, in proposito, che in molti casi le modalità di pagamento adottate, comprensive delle scelte in ordine all'invio ai contribuenti di modelli precompilati, sono state fortemente influenzate dalla grave incertezza applicativa del nuovo regime Tares e che è impensabile in questo periodo dell'anno ipotizzare vincoli operativi non espressamente dettati dalla normativa primaria.

### ***Pagamento delle rate Tares entro date prestabilite***

La Risoluzione n.9/DF in commento delinea un ulteriore vincolo operativo, derivante dal presunto obbligo di versamento delle rate Tares *“entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate, come stabilito per i versamenti unitari dall'art. 18 del D. Lgs. n. 241 del 1997, e, per quanto riguarda il bollettino di conto corrente postale, dall'art. 4 del D. M. 14 maggio 2013, qualora l'ente locale abbia fissato la scadenza dell'ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno 16 di tale mese.”*

Al riguardo, si deve confermare quanto già a suo tempo sottolineato da Ifel<sup>2</sup> circa l'assenza di adeguato sostegno della normativa primaria a questo tipo di prescrizioni stabilite dal Mef per via amministrativa. Il richiamo al D.Lgs. 241 del 1997 effettuato dalla risoluzione n.9 appare improprio in quanto si riferisce a scadenze di tributi erariali e delle addizionali connesse, mentre la disciplina delle scadenze Tares integra chiaramente le caratteristiche di *“norma speciale”* applicabile autonomamente dai comuni su base regolamentare.

La norma, nella versione vigente a seguito delle modifiche intervenute, non solo permette modalità di pagamento diverse dal *“versamento unitario”* (circuito F24), ma svincola le scelte comunali dalle prescrizioni del citato D.Lgs. 241, con l'esplicita e già ricordata disposizione secondo la quale i Comuni *“possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento”*<sup>3</sup>.

In conclusione, come già discusso nel paragrafo precedente, la competenza a stabilire la scadenza delle rate di versamento Tares, in alternativa a quelle fissate dalla legge, spetta al Comune che potrà determinarle senza alcun condizionamento rispetto alla prassi che caratterizza altri pagamenti tributari.

---

<sup>2</sup> Nota Ifel del 21 maggio 2013 sul bollettino Tares, disponibile all'indirizzo internet <http://www.fondazioneifel.it/Aree-Tematiche/Entrate-locali-e-riscossione/TARES/Documenti/Nota-IFEL-DM-bollettino-TARES-del-21-maggio-2013>.

<sup>3</sup> DI n. 201 del 2011, art. 14, comma 35, sesto periodo. Inoltre, la modifica introdotta dal dl n. 35 del 2013 (art. 10, comma 3, lett.b) estende inoltre le modalità di pagamento anche ai pagamenti effettuabili *“tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari”* (art. 14, citato, comma 35, secondo periodo).